ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SINUHE THIRD

..Very events Sinuhe Third



N. 36

Prof. Lachezar Filipov CONTATTI ALIENI

Carlo Massarini Absolute Beginners

> Mario Biondi **BEST OF SOUL**

Iskra Menarini CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

Donald Trump GOD SAVE THE U.S.A. Gli Stati Uniti scelgono 45° Presidente

FREEPRESS - CULTURA - SCIENZA - POLITICHE SOCIALI - SPORT - MUSICA & ARTE - ANNO X - OTTOBRE-DICEMBRE 2016





I sommozzatori in servizio locale



di **Manos Kouvakis Direttore CEDIFOP**

Decreto Ministeriale del 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e due successive di integrazioni del 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale" racchiudono tutta la storia legislativa Italiana degli ultimi 35 anni, fino al 2015.

L'Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, prevista dal Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 ha creato gli operatori descritti dagli articoli 1 e 2 del decreto e cioè la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali (articolo 1) che hanno come designazione quella di operare entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (articolo 2).

Questa categoria, intesa come operatori portuali, la ritroviamo anche in un documento del 2012, della capitaneria di Porto di Livorno, in occasione dei lavori sul relitto della Costa Concor-

dia gestita dal Titan Micoperi, dove leggiamo testualmente: "Al riguardo, si rappresenta, come d'altronde emerge dalla normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13/01/1079, si applica ai





sommozzatori che esercitano l'attività all'interno dei porti. Com'è noto, il relitto della nave costa Concordia, giace invece fuori dall'ambito portuale dell'isola di Giglio".

Tralasciando la sentenza del T.A.R. del Lazio del 23/02/2006 n. 8624, che fece decadere l'articolo 3.1 del DM 13/01/1979 sulla limitazione dell'età a 35 anni per l'iscrizione presso una capitaneria di porto, possiamo affermare che nessun altro atto legislativo è stato realizzato in Italia dal 1982 fino al 2015.

Contestualmente, negli anni che vanno dal 1987 ad oggi, ben 16 Disegni di Legge sono stati presentati fra Camera e Sanato, ma mai trasformati in legge.

Il problema dell'assenza di una legislazione specifica nel settore è stato molto sentito da diverse capitanerie di porto che hanno cominciato, dal 1992 con l'ordinanza n.77 della capitaneria di porto di Ravenna, alla quale hanno dato seguito diverse altre capitanerie, ad emanare ordinanze similari, ma senza risolvere il problema, anzi aggravandolo perché oggi abbiamo un'Italia con ordinanze che coprono il territorio a macchia di leopardo, spesso creando disparità fra territori vicini.

Una soluzione a tutto questo la troviamo nel 2016, con l'emanazione della Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 7. "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", alla quale dedicherò una parte importante del mio intervento.

La legge trova la sua applicazione per "coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne" escludendo chi opera per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici, per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri; dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, polizia ecc, quando impegnati in operazioni dirette e gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali dove si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

La legge, nell'articolo 2, definisce titoli e percorsi formativi, articolandoli in tre livelli di qualificazione

- a) di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore";
- b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di catego-
- c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione), specificando che il primo livello (inshore diver) può effettuare immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri, utilizzando una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco; il secondo livello (offshore air diver/TOP UP), può effettuare immersioni fino ad una profondità massima di -50 metri ed è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, mentre il terzo livello (offshore sat diver o altofondalista/saturazione) è finalizzato ad operazioni subacquee che superano i - 50 metri ed è obbligatorio l'uso di impianti per alto fondale comprendenti campana chiusa e camera di decompressione.

L'importanza della parte formativa e l'elevata qualità della formazione la troviamo nel terzo articolo della legge, dove viene specificato che i percorsi formativi "devono essere conformi nei





contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti (con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua) dall'International Diving Schools Association (IDSA), inoltre esso sancisce controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

Sigle, come IDSA, IMCA, sicurezza HSE di cui tutti abbiamo sentito parlare, per la prima volta li troviamo in una legge,

l'ENI Spa, il 5 agosto 2013, in un suo documento, dal titolo RE-QUISITI HSE PER LE DITTE DI LAVORI SUBACQUEI, indica i tre livelli di immersione che troviamo nella legge 07/2016, cioè gli interventi fino ai - 30 metri, quelli fra i -30 ai - 50 e quelli oltre i - 50 metri, mentre l'onorevole Deborah Bergamini, eletta in Emilia Romagna, e già vice-presidente della commissione infra-





strutture e trasporti, nel suo Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, chiarisce magistralmente questi concetti in questo semplice modo:

"in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

- gli standard formativi stabiliti dall'International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS. SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che guarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
- gli standard operativi (dall'International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative;
- gli Standard di sicurezza dell'Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.

Tornando ora alla legge 07/2016, devo mettere in evidenza che i titoli che vengono trattati dalla legge sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Questo passaggio è molto importante per il successivo articolo 4 della legge 07/2016, perché la regione Sicilia, attraverso l'assessorato al lavoro in accordo con l'assessorato alla formazione promuove la pubblicazione e l'aggiornamento, nel proprio sito internet, di un repertorio telematico dei soggetti formati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, con il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, che possiamo definire come la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

La legge della regione Sicilia 07/2016, descrive solo i percorsi formativi necessari per operare a qualsiasi profondità fuori dall'ambito portuale, ambiti mai regolamentati in Italia.

Non sono mancate le immediate reazioni, positive, sia al senato che alla Camera dei Deputati:

In data 21 giugno 2016, nella seduta n. 641 del senato è stato presentato l'Atto di Sindacato Ispettivo nº 4-05973, del Sen. F. ARACRI indirizzato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, facendo riferimento alla legge della regione Sicilia del 21 aprile 2016 n. 7, "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", che stabilisce percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshore diver), o "som-



mozzatore", di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); specifica che la normativa nazionale, riguarda esclusivamente le attività svolte in ambito portuale, perché fa riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, e non comprende le attività svolte in ambito inshore e offshore, cioè lavori particolarmente usuranti. Così per la prima volta viene richiesto l'inserimento dei lavoratori iscritti al repertorio telematico previsto dalla legge Regione siciliana n. 7 del 2016, come lavoratori che svolgono un mestiere usurante.

In data 04 luglio 2016, nella seduta n. 660 del senato è stato presentato l' Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112, dal Sen. F. ARACRI indirizzato ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa politiche sociali, con cui chiede la modifica dell'allegato B del decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82, che prevede gli OTS come operatori fuori dalle aree portuali, specificando che la legge 07/2016 della regione Sicilia della guale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa, stabilisce i percorsi formativi adatti per chi opera in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, e che questi percorsi sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario"; inoltre aggiunge che questo addestramento per attività non in ambito portuale è nettamente superiore a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS, perché il decreto ministeriale, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima. nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale. Quindi la figura dell'OTS, se autorizzata ad operare fuori dall'ambito portuale, non offre garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dagli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3. Specifica che la formazione, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dai porti, affinché si ottemperi ai re-







quisiti previsti dal decreto legislativo n 81 del 2008, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in guanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi e che di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;

In data 03 ottobre 2016, nella seduta n. 701 del parlamento è stata presentata l'Interrogazione a risposta scritta n. 4-14708, dell'On.le De Girolamo Nunzia indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, essa fa riferimento alla morte del sub di 44 anni, Francesco Annechiarico deceduto durante un'immersione a Foce Verde, al lido di Latina, eseguendo lavori di pulizia sulla statua raffigurante Gesù e a quella del padre, morto nel 2005, durante un'immersione all'isola d'Elba per effettuare lavori di manutenzione di una condotta nelle acque di Marina di Campo: ma sottolinea anche che sono numerosi gli incidenti analoghi accaduti negli ultimi anni, dovuti all'assenza di una disciplina specifica che identifica e tutela la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, che vengono utilizzati senza una reale formazione, nei vari segmenti dell'attività subacquea industriale, e che visto l'approvazione della legge della regione siciliana 21 aprile 2016 che trova fondamento anche in ambito europeo (articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2016) perché la card rilasciata dalla regione siciliana ha una riconoscibilità, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario; ai Ministri interrogati, per tutelare in termini di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica gli operatori subacquei e iperbarici. nonché tutti i lavoratori e le aziende di questo settore, affinché tali incidenti non si ripetano, di ordinare alle capitanerie di porto



di intervenire con disposizioni precise, ed in particolare con la richiesta della « card» del «commercial diver italiano», secondo i limiti di profondità previsti dalla tipologia di lavoro da svolgere.

Insieme a queste iniziative, in data 25 ottobre 2016 un Disegno di Legge, il n. 2580 "Disposizioni in materia di attività lavorative professionali subacquee e iperbariche" è stato presentato al Senato. dal Senatore F. Aracri, quest'ultimo per la prima volta collega la legge regionale 07/2016 della regione Sicilia che stabilisce i percorsi formativi adatti a questo mondo del lavoro, diversificando per la prima volta un disegno di legge in questo settore, perché lo basa su una realtà concreta che è quella della legge regionale 07/2016, alla quale si riferisce sia nell'introduzione della legge ma anche in 2 articoli interni il 5.13 il 12.3, sottolineando, così, l'importanza della legge regionale, che con la sua applicazione pone la Sicilia come punto di riferimento dell'intera Italia e del Mediterraneo.

Ma l'importanza della legge regionale 07/2016, la possiamo trovare nelle sue future applicazioni in ambito internazionale.

Per poter spiegare meglio questo punto, e collegandolo a quanto precedentemente detto, sul DDL dell'On, le Bergamini sui concetti IDSA, IMCA e HSE dovrei sottolineare che "solo la corretta applicazione di guesti standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano"

Standard distinti, ma interconnessi fra di loro, indispensabili per garantire il massimo di sicurezza e qualità nella gestione dei cantieri offshore in questo settore

È molto importante sottolineare che IMCA e IDSA da sempre sono state associazioni complementari, nei settori che le distin-

In particolare, IMCA, nel suo documento "Reproducing the IMCA Logo" dice che:

- "Training and certification:
- · There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition - Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor. Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording 'IMCA Approved' or 'IMCA Recognised' in relation to these specific courses only
- · No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state 'IMCA Approved' or 'IMCA Recognised' in relation to any other course."

Esso è il Documento con il quale IMCA stabilisce le sue competenze, come associazione di categoria che non si occupa di formazione, e infatti nessuno dei quattro corsi che fa può essere considerato come corso "bagnato". ma come corso che può aiutare nella gestione del cantiere in superficie, inoltre in tale documento è chiarissimo il fatto che IMCA non vuole occuparsi della formazione dei commercial divers, siano essi formati per l'ambito portuale (OTS) o coloro che hanno una qualifica per operare negli ambienti inshore o offshore.

In generale IMCA è interessata solo all'ambito offshore, cioè al momento in cui l'immersione dei divers si effettua con l'utilizzo di apparecchiature particolari tipo basket, campana aperta o campana chiusa, che sono dei veri o propri ascensori per











aiutare la discesa, e soprattutto la risalita in sicurezza dei divers. Il settore offshore si distingue dal settore portuale o inshore, dove le immersioni si effettuano con l'ingresso del divers direttamente in acqua e l'utilizzo delle tecniche di scuba (fonte di aria limitata alla bombola sulle spalle) o surface (fonte di aria illimitata, che arriva

dalla superficie tramite il cavo ombelicale). Nelle immersioni offshore, di interesse IMCA, le immersioni sono fatte, oltre che con l'utilizzo delle attrezzature descritte precedentemente, anche esclusivamente in surface, esso si divide in due categorie. l'offshore ad aria, che rientra nella categoria del "Basso fondale" (al quale fanno riferimento anche le immersioni in ambito portuale e inshore), ed è caratterizzato dal fatto che i divers respirano aria comune (cioè gas composto da ossigeno e idrogeno) e l'offshore in saturazione, detto anche "alto fondale", caratterizzato dall'uso di miscele respiratorie composte da ossigeno ed elio (eliox).

IMCA stila periodicamente, con cadenza annuale o biennale, un documento dove nella prima parte sono inseriti i paesi che in ambito internazionale hanno una legislazione specifica che regolamenta queste tipologie di immersione. Il documento più recente, che IMCA ha prodotto, è Information Note IMCA D 05/1505/15 (documento 05 del 2015). In questo documento IMCA, su tre fasce, stila un elenco di paesi che hanno una legislazione per l'offshore diving nel loro territorio.

Nella prima fascia, come offshore/basso fondale (cioè per profondità superiori ai -30 ma fino ai - 50 metri) troviamo sotto il titolo Surface-Supplied Diver Certificates, i seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Svezia, Singapore, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite TSA. Nella seconda fascia come offshore/ alto fondale (cioè per profondità superiori ai - 50 metri) troviamo sotto il titolo Closed Bell Divers Certificates: i sequenti paesi Australia, Brasile, Canada, Francia, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite ACDE.

Si nota la mancanza dell'Italia da questo elenco, perché la legislazione esistente fino a qualche mese fa sul territorio italiano si limitava a definire solo le attività degli OTS (ambito portuale) che non è di interesse dell'IMCA.

Per tutti gli altri paesi (Italia inclusa), IMCA ha delegato tre organizzazioni: Interdive e the National Hyperbaric Centre che si trovano in UK e KB Associates che si trova a Singapore, di recarsi, su richiesta, in uno qualsiasi dei paesi che non si trovano fra quelli elencati, per poter valutare il rilascio delle certificazioni IMCA a divers che operano presso aziende che sono full contractors IMCA. Queste procedure sono definite da alcuni documenti IMCA, dove vengono stabilite le regole da applicare, fra queste, ad esempio, solo le ditte full contractors IMCA che hanno dei dipendenti con grande esperienza offshore, ma che non provengono da uno dei paesi elencati nel documento D05-15, possono richiedere la visita di uno dei tre organismi. Imca sottolinea che non vuole assumere un ruolo di valutatore di subacquei esperti, e non si propone come tale. IMCA ritiene che questo tipo di approvazione debba rimanere compito dei governi o di agenzie approvate da governi come per esempio ACDE negli USA.

È interessante notare che queste tre organizzazioni sono tutte e tre Full Member IDSA come Specialist Diving Training, e che in un documento che IMCA ha rivolto a questi organismi dal titolo "Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers" al paragrafo 7 specifica che esso deve essere eseguito secondo standard IDSA: "The assessment should be based upon the IDSA standards - modules A (Preparatory), C (standard surface





supply) and D (deep surface supply). Occorre inoltre sottolineare che anche l'organismo Americano ACDE (Association of Commercial Diving Educators) indica

gli standard IDSA obbligatori nei percorsi formativi.

Da tutto ciò si evidenzia il legame forte e inscindibile, ma delimitato da precisi

confini nelle competenze, come avevamo accennato all'inizio, e cioè IMCA stabilisce gli standard operativi da applicare nei cantieri di lavoro, mentre IDSA stabilisce gli standard formativi da applicare durante i percorsi di formazione dei commercial divers.

Va anche considerato che in Italia la formazione è stata demandata alle regioni, e che la regione Sicilia è una regione autonoma che può fare riferimento al suo statuto, originato da un accordo di origine "pattizia" fra lo Stato Italiano e la Sicilia, emanato con regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi precedente la Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948), e diede vita alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Grazie allo Statuto autonomistico, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva su una serie di materie, tra cui anche la formazione professionale.

Grazie a questo, ora bisogna procedere affinché anche l'Italia, tramite la legge Regionale 07/2016, possa far parte di un futuro documento IMCA che andrà a sostituire il documento D05/15, inserendo nella prima fascia (basso fondale) la frase "Italia: Iscrizione al 2° livello del repertorio telematico della regione Sicilia" e nella seconda fascia (alto fondale) la frase "Italia: Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico della regione Sicilia". Una strada ancora da percorrere, ma che finalmente dopo 35 anni comincia a delinearsi con maggiore chiarezza.

È una strada ancora lunga a percorrere, ma la cosa importante è che ha avuto una grande accelerazione con l'approvazione della legge regionale 07/2016, dopo 35 anni di colpevole silenzio legislativo, che ha collocato l'Italia e gli operatori italiani del settore negli ultimi posti nelle graduatorie mondiali, ma ora stiamo recuperando la posizione e il ruolo che ci spetta di diritto per storia e capacità, grazie a tutti gli amici, che si stanno impegnando a realizzare, finalmente, questo ambizioso progetto. •





92 GLOBUS MAGAZINE - Ottobre-Dicembre 2016